

L'AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO: cenni generali e normativa



In questo capitolo scopriremo:

- ✓ **quali sono state le prime leggi attraverso le quali si è iniziato a tutelare le specie marine più a rischio**
- ✓ **le norme che regolano il funzionamento di un'area marina protetta**
- ✓ **l'organizzazione dell'area marina protetta ed il suo funzionamento**
- ✓ **le attività dell'ente che gestisce l'Area Marina Protetta di "Portofino"**
- ✓ **le regole generali per una corretta fruizione dell'Area Marina Protetta di "Portofino"**

Prima sezione

Generalità

L'Area Marina Protetta di "Portofino" è una delle più piccole esistenti in Italia.

Con i suoi 372 ettari di superficie supera per dimensioni solo quella di "Miramare" in Friuli Venezia Giulia e di "Bergeggi" in Liguria. Nonostante ciò, come si è già visto nei capitoli precedenti, da qualche tempo è diventata Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo (ASPIM), assumendo rilevanza internazionale grazie alle sue peculiarità ambientali, tra le più interessanti del mediterraneo, nonché sito LTER della rete nazionale e mondiale LTER.

Si sviluppa attorno al Promontorio di Portofino, un grande blocco di roccia che divide idealmente il Golfo Tigullio dal Golfo Paradiso, entrambi situati nella Riviera Ligure di Levante.

I territori costieri che si affacciano sul mare della zona tutelata e che ne fanno parte a loro volta, appartengono ai Comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure.



L'area protetta è stata istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 1998, in seguito sostituito integralmente dal decreto dello stesso Ministero del 26 aprile 1999. E' suddivisa in tre zone a tutela decrescente secondo l'ordine in elenco:

la zona A di Riserva integrale, corrispondente a Cala dell'Oro;

la zona B di Riserva generale, che si sviluppa tra Punta Chiappa e Punta del Faro di Portofino, escluso il corridoio di accesso a S. Fruttuoso di Camogli;

la zona C di Riserva parziale, che è divisa in due zone, a ponente si sviluppa tra Punta Chiappa e Punta Cannette, escluso il corridoio di accesso a Porto Pidocchio, mentre a levante si sviluppa tra Punta del Faro di Portofino e Punta Pedale, escluso il corridoio di ingresso a Portofino.

Prima che fosse individuata per legge come area protetta, era noto a tutti il valore naturalistico degli ambienti marini che costituiscono i fondali intorno al Promontorio di Portofino, tuttavia, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento, il Ministero dell'Ambiente affidò, prima di prendere qualsiasi decisione in merito all'istituzione dell'area protetta, la realizzazione di uno studio scientifico all'Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare (ICRAM).



1) In alto: un'immagine aerea dell'Area Marina Protetta di "Portofino".

2) Al centro: la zonazione dell'area marina protetta.

3) In basso: il corallo rosso, uno dei "tesori" ambientali che necessitano di tutela.



I risultati della ricerca hanno di fatto confermato, per questo tratto di mare e di costa, l'alto valore naturalistico e biologico nonché la presenza di numerose specie animali e vegetali (elevata biodiversità), spianando la strada all'istituzione di quella che è oggi l'area marina protetta.

Le prime iniziative di tutela del mare.

Nel 1935 nasce l'Ente Autonomo "Monte di Portofino", un organismo creato allo scopo di salvaguardare la natura, soprattutto al di sopra delle acque del Promontorio di Portofino.

Le iniziative di tutela della natura sommersa di questo affascinante lembo di costa ligure, forse perché accessibile solo a pochi, avranno inizio molto tempo dopo e per gradi, grazie a leggi nazionali come quella che ha vietato la pesca subacquea con le bombole e l'asportazione di organismi come le gorgonie e il corallo rosso.

Tali leggi sono apparse necessarie ed indispensabili alla luce di quanto stava iniziando ad accadere negli anni '60/'70, quando si è avuto il "boom" della subacquea con autorespiratore e la presenza di visitatori nelle zone marine più interessanti d'Italia è divenuta insostenibile, per il "vizio" dei subacquei di pescare con il fucile o di portare a casa qualche "souvenir", magari rappresentato da rami di gorgonia fissati ad un frammento di roccia.

Da questo punto di vista le acque di quella che è diventata l'Area Marina Protetta di "Portofino" apparivano già allora le più visitate d'Italia, e la pressione antropica sull'ambiente era molto elevata.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 1639 del 2 ottobre 1968, recante come titolo "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" ha posto fine alle pratiche, effettuate a danno dell'ambiente, citate in precedenza, soprattutto attraverso l'articolo 128 bis (Esercizio della pesca subacquea sportiva) che riportiamo integralmente:

"La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei."

Al medesimo modo di fronte agli scempi



4) In alto: un'immagine d'altri tempi. Una pescata effettuata in apnea nelle acque dell'attuale area marina protetta.

5) Al centro: l'aragosta, protetta fuori e dentro l'area marina dalla pesca sportiva in apnea.

6) In basso: il polpo. A causa della sua diffusione oggi non è soggetto a tutele particolari. Non se ne possono tuttavia pescare più di 5 chilogrammi per persona (3 chilogrammi all'interno dell'area marina protetta).

perpetrati da alcuni, che per anni hanno pescato grandi quantità di pesce, **l'articolo 142 del decreto sopracitato** ha fissato il limite giornaliero del peso di pesci, molluschi e crostacei che possono essere pescati da un singolo individuo (pescatore sportivo in apnea ma anche che utilizza canna e lenza da riva e da natante) a 5 chilogrammi, eccezion fatta per la pesca di un unico esemplare di peso superiore. La legge non consente inoltre la pesca di più di un esemplare di cernia al giorno.

Le due norme insieme, non appena emanate, proibivano di fatto al pescatore in apnea la cattura di polpi, seppie e calamari. Per ovviare a ciò venne emessa nel luglio 1987 una circolare del Ministero della Marina Mercantile (al tempo autorità competente in materia) in cui venne chiarito che il divieto di raccolta non riguardava i molluschi cefalopodi, cioè i polpi, le seppie e i calamari, catturabili nel limite ponderale previsto dalla legge.

I siti subacquei di Portofino, pur essendo maggiormente tutelati dalle leggi nazionali, come quella richiamata, già ben prima dell'anno 1968, sono sempre stati interessati da una rilevante attività di pesca subacquea in apnea che incideva in particolar modo sul patrimonio ittico, soprattutto quello costituito dalle cernie, prede ambite e ricercate. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica è stato una vera e propria "prima pietra" posata a favore della salvaguardia del mare.

UN PO' DI CRONACA

Nel 1998 un decreto dell'allora Ministro dell'Ambiente on. Edo Ronchi istituiva l'Area Marina Protetta di "Portofino". Le norme contenute al suo interno erano estremamente restrittive per la nautica da diporto e prevedevano, tenendo conto che per la zona A nulla è cambiato e che, anche attualmente, la navigazione, l'ingresso e la sosta delle navi a motore (unità navali di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri) sono ancora vietati nell'intera area marina protetta:

nella zona B – l'accesso a remi e a vela ad unità navali di dimensioni ridotte (massimo 6 metri circa), dotate o meno di motore, autorizzate esplicitamente dall'ente gestore dell'area marina protetta, per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato;

nella zona C – l'accesso ad unità navali di dimensioni ridotte (massimo 6 metri circa), dotate o meno di motore, ad una velocità massima di 5 nodi per raggiungere le zone di ormeggio regolamentato.

L'applicazione di tale decreto fu osteggiata fortemente da una parte della popolazione locale, scesa, nel vero senso della parola, in acqua, con qualunque mezzo per manifestare il proprio dissenso.

Le motivazioni dei locali si basavano su problematiche di tipo economico. Certamente la forte vocazione turistica degli operatori (albergatori, ristoratori, addetti alla cantieristica e a servizi per la nautica) contrastava con le tematiche di tutela dell'ambiente.

Va tuttavia sottolineato che la vita nelle acque di quella che è oggi l'area marina protetta si è sempre preservata grazie soprattutto all'inaccessibilità delle zone costiere anche se l'istituzione necessaria di un area di tutela ha indubbiamente giovato all'ambiente.

Il braccio di ferro, comunque civile, con il Ministero dell'Ambiente, si concluse con l'emanazione, nell'anno 1999, di un secondo decreto, che ha sostituito integralmente il precedente, risultato certamente più adatto alla realtà di una zona fortemente antropizzata com'è quella in cui ricade l'Area Marina Protetta di "Portofino".

7) Nell'immagine in basso, tratta da un giornale del 1999, lo specchio acqueo in cui, all'epoca della protesta contro l'istituzione dell'Area Marina Protetta di "Portofino", si erano accalcati i manifestanti.



INIZIANO LE DISCUSSIONI

Una volta emanata la legge 979/1982 si era quindi avviato l'iter burocratico che avrebbe portato all'istituzione dell'Area Marina Protetta di "Portofino". A livello locale sarebbero iniziate le discussioni e si sarebbero formulate diverse ipotesi su quali avrebbero potuto essere i divieti che sarebbero scaturiti dalla tutela dell'area. Ovviamente le varie categorie di soggetti operanti all'interno dell'area protetta avevano pareri discordanti.

A favore certamente le associazioni ambientaliste e i gestori di "Diving Center" che avrebbero beneficiato, per i propri clienti, di un ambiente in cui la limitazione di certe attività sarebbe servita per rendere più ricchi di vita i fondali.

Come si vede dal ritaglio di un giornale del 28 dicembre 1990, riportato a fondo pagina, in linea teorica esisteva un generale consenso nei confronti dell'istituzione dell'area protetta. Si pensava di realizzare una zona di riserva integrale ed un'altra di riserva generale dove fossero permesse alcune attività. Una situazione questa non molto diversa da quella attuale, nella quale esiste anche una zona di riserva parziale. Una situazione molto diversa invece da quella prevista dal primo decreto istitutivo della riserva, estremamente restrittivo e per questo modificato dal Ministero dell'Ambiente.

8) In basso il ritaglio di un giornale del 1990.

L'esigenza di una legge nazionale per la tutela di aree di pregio

Finalmente la **Legge del 31 dicembre 1982 n. 979** (disposizioni per la difesa del mare), all'articolo 31, individua come aree destinate a diventare riserve naturali marine 20 zone costiere e insulari italiane, un passo importantissimo verso il sistema di protezione esistente oggi in Italia. Tra queste aree compare anche quella definita un po' erroneamente del "Golfo di Portofino". Vengono così posti i presupposti per l'istituzione dell'area marina protetta.

La successiva **Legge del 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette)**, oltre che definire altre aree di reperimento, contiene alcune norme quadro, come quelle relative alla gestione, organizzazione e vigilanza delle aree protette nazionali sia marine che terrestri indicando divieti generali, strumenti e organi di controllo per consentire il corretto funzionamento e l'istituzione effettiva delle aree di reperimento.

Anche a livello Europeo vengono emanate ulteriori leggi per la tutela degli ambienti e delle specie marine: è del **21 maggio 1992** la "**Direttiva Habitat**" della Comunità europea che definisce i Siti di Interesse Comunitario (SIC). Tra quelli individuati vi è anche il sito, sui cui fondali si

IL SECOLO XIX

Venerdì, 28 dicembre 1990

Da Camogli e S. Margherita sì con riserve al parco subacqueo nel mare di Portofino

Cala dell'Oro forse diventerà un santuario intoccabile: due le ipotesi al vaglio

Un occhio alle possibilità di sviluppo turistico, l'altro attento alla salvaguardia delle attività produttive esistenti. Si muovono su quest'asse le consultazioni avviate nel Levante dalla delegazione di Portofino del Wwf, il fondo mondiale per la natura, in relazione all'istituzione del parco marino, voluto dalla legge 969, che risale ad otto anni fa.

Recentemente gli operatori turistici e commerciali di S. Margherita Ligure si sono incontrati con il responsabile, Antonio Leverone, il quale ha raccolto a nome dell'associazione ambientalista i loro giudizi sul futuro parco subacqueo. Alla riunione erano presenti Andrea Fustinoni, commissario dell'Azienda di soggiorno, Rinaldo Metaldi, presidente del Gruppo albergatori, e Roberto Pelatti per la Confesercenti. All'Ascom, che non era rappresentata, sarà chiesto in seguito un parere. All'incontro era presente anche il segretario del Pri, Francesco Gardella, e, in veste di padrone di casa, l'assessore al Turismo, Fortunato Milanese.

Secondo Fustinoni, «la riserva marina, oltre ad elevare la qualità dell'offerta turistica, si potrebbe rivelare una fonte di reddito e anche di occupazione non indifferente, coinvolgendo le realtà locali dirottamenti nella gestione dei servizi, a cominciare da un centro di informazione». A giudizio di Pelatti, il progetto dovrà tener conto delle realtà economiche e sociali esistenti, cercando di aggiungere ulteriori lungocostieri all'istituzione della riserva marina.

In precedenza, «erano svolti due incontri a Camogli, presso la Cooperativa pescatori e presso l'Azienda di soggiorno. Nella prima occasione, era stata sottolineata la necessità che il progetto di

riserva tuteli il lavoro dei pescatori professionisti, in particolare di quelli che lavorano e vivono nelle zone direttamente interessate dal provvedimento. Valutando le diverse proposte per individuare una porzione di mare da destinare a riserva integrale, cioè interdetta alle attività di pesca («Se tale zona è considerata indispensabile per scopi scientifici e di ricerca e studio sulla produttività delle acque») è stata indicata cala dell'Oro, giudicate complessivamente meno interessanti dai pescatori professionisti. Tuttavia, poiché anche in tale zona vengono esercitate attività specifiche di cattura, è stata evidenziata la necessità di valutare qualche forma di compensazione economica per l'eventuale mancato guadagno.

Un'altra richiesta emersa nel corso della riunione con la Coop pescatori riguarda l'ancoraggio di piccole imbarcazioni con le luci di richiamo per la pesca alla lampara: attività che viene considerata non dannosa per i fondali.

Nel corso della riunione all'Azienda di soggiorno era stata viceversa spazzata una lancia in favore della pesca dilettantistica, giudicando «elemento eccessivamente vincolante e negativo per il turismo ed in genere per la fruizione della riserva, la limitazione prevista sia per tali attività, sia per il libero accesso con mezzi propri per attività subacquee, comunque rispettose dell'ambiente». Pertanto è stato proposto il divieto della navigazione a motore, consentendo l'accesso nella fascia di riserva parziale delle piccole imbarcazioni a vela e a motore (provviste di permesso). Ai dilettanti dovrebbe essere concesso di esercitare l'attività solo con lenze a mano.



Il progetto di zonizzazione del parco marino di Portofino; una proposta alternativa prevede l'eventualità di una zona di riserva parziale a levante di S. Fruttuoso, all'altezza di cala degli Inglesi

sviluppa un esteso Posidonieto, posto all'interno di quella che è oggi l'Area Marina Protetta di "Portofino" tra Punta Cannette e la "Tonnarella", nella zona C di ponente.

Finalmente l'area marina protetta!

È solo dopo l'emanazione del **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 aprile 1999**, contenente una serie di norme e i punti topografici per la delimitazione dell'area marina protetta, che viene concretamente istituita l'Area Marina Protetta di "Portofino", in quanto tale decreto è andato a sostituire integralmente il precedente del 1998 attraverso il quale era stata istituita sì l'area protetta ma con regole inadeguate e contestate.

Appena entrato in vigore il decreto la gestione dell'area venne affidata provvisoriamente alla Capitaneria di Porto che predispose un sistema di perimetrazione a mare, tuttora presente, per consentire la facile individuazione dei limiti geografici dell'area marina protetta stessa.


Occorreva tuttavia individuare uno o più soggetti a cui affidare la gestione dell'area marina protetta che garantissero la tutela dell'ambiente e che si accollassero l'onere della gestione. Così, dopo alcune trattative, il Ministero dell'Ambiente individuò non uno bensì cinque enti, territorialmente rappresentativi o con competenze specifiche.

Un ulteriore decreto del Ministero dell'Ambiente, datato 22 giugno 1999, individuava pertanto come soggetti gestori i comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure, la Provincia di Genova e l'Università degli Studi di Genova.

Il ruolo di istitutore dell'area protetta da parte del Ministero dell'Ambiente era terminato. Ora i gestori si sarebbero dovuti riunire in un consorzio per garantire l'inizio delle attività di gestione dell'area marina protetta.

Così nacque il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino che, nell'ottobre 1999, dava l'avvio alle sue attività e a quelle dei suoi organi principali: l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

L'affidamento della gestione di un'area protetta ad uno o più enti da parte del Ministero dell'Ambiente (oggi correttamente definito con la dicitura Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), non è comunque definitiva. Ad esempio, qualora cambiassero le



9) In alto: la carta dei Siti di Interesse Comunitario nella zona del Promontorio di Portofino. Si noti che l'area marina protetta contiene un SIC molto ampio.

10) In basso: una delle boe di delimitazione dell'Area Marina Protetta di "Portofino".




11) Castello Brown, la sede legale dell'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di "Portofino", a Portofino.

UN ORGANO DI CONTROLLO SULL'OPERATO DEI GESTORI DELLE AREE MARINE PROTETTE

Una normativa nazionale prevede di istituire per ogni area marina protetta una Commissione di Riserva, vero e proprio organo dell'area medesima, i cui componenti sono nominati direttamente dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ha il compito di controllare le attività del Consorzio di Gestione, soprattutto valuta i progetti che l'ente predispone annualmente e per i quali richiede il finanziamento al Ministero dell'Ambiente. Esprime il proprio parere, positivo o negativo, di cui potrà tener conto, durante le valutazioni, il ministero stesso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Anche il Responsabile, come la Commissione di Riserva, a norma di regolamento è un organo comune a tutte le aree marine protette. Chi riveste tale carica ha il compito di organizzare l'area protetta attraverso indicazioni ministeriali e interfacciandosi con l'Ente Gestore. Un compito importante e delicato per la complessità delle problematiche soprattutto in aree protette, come quella di Portofino, dove la pressione antropica è notevolissima.



12) una delle boe che consentono l'ormeggio, in zona B a chiunque voglia fare attività subacquea. Si evita così l'uso delle dannosissime ancore, comunque vietato.

condizioni e qualora il Ministero lo ritenesse necessario, la gestione potrebbe essere affidata a nuovi soggetti.

La gestione dell'area marina protetta.

Oltre ad identificare una sede in cui accogliere il pubblico il Consorzio di Gestione dell'area marina protetta ha attivato attraverso i propri uffici alcuni servizi a disposizione del pubblico stesso. Nella seconda sezione è possibile osservare in dettaglio alcuni schemi esplicativi dei servizi forniti. In particolare vengono garantiti servizi come, ad esempio, ormeggi all'interno di zone di sosta, assistenza a fruitori in difficoltà, e vengono rilasciate autorizzazioni per le diverse attività consentite.

Tuttavia il Decreto Istitutivo da solo non poteva consentire una gestione corretta di un'area marina protetta, in quanto lo stesso definisce confini e regole fondamentali, divieti generali, attività consentite come l'ormeggio, attività vietate come la pesca subacquea ecc., ma non dice niente ad esempio su dove devono essere create zone di ormeggio e quante devono essere, su come devono comportarsi le diverse categorie di fruitori, se certi servizi devono essere a pagamento o no.

Serviva quindi un altro strumento normativo che, per essere realizzato, necessitava per così dire di in più di esperienza di "campo".

Il Regolamento di Esecuzione del Decreto Istitutivo e di Organizzazione dell'Area Marina Protetta di "Portofino".

I tempi per ottenere l'approvazione definitiva di un regolamento sono molto lunghi.

In assenza di esso l'Ente Gestore di un'area marina protetta può comunque avvalersi di uno strumento simile chiamato "Disciplinare Provvisorio" che normalmente viene realizzato di concerto con la Capitaneria di Porto ed emanato da essa sotto forma di ordinanza. Questo documento non deve contenere deroghe, ossia norme in contrasto con quanto stabilito dal Decreto Istitutivo dell'area marina protetta. Il Disciplinare consente quindi di gestire le attività di fruizione e, nello stesso tempo, di rendersi conto se alcune norme

necessitano di futura modifica all'interno del regolamento definitivo, per renderle più idonee alle caratteristiche di ogni singola area protetta.

Il regolamento di un'area marina protetta è lo strumento legislativo cardine su cui ruota tutta l'attività gestionale. Viene proposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da parte dell'Ente Gestore di un'area protetta e, spesso, concordato con i tecnici e i funzionari dello stesso ministero.

L'iter burocratico prevede l'approvazione del documento da parte del Consiglio di Stato e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Viene emanato come Decreto Ministeriale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. **Il Regolamento di Esecuzione del Decreto Istitutivo e di Organizzazione dell'Area Marina Protetta di "Portofino" è stato emanato in data 19 febbraio 2002 e pubblicato sulla G. U. 119 del 23 maggio 2002.**

I perché della tutela.

Il regolamento ha consentito al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino di "far funzionare" correttamente l'area stessa. Oggi quindi è possibile svolgere, rispettando le norme, attività come la subacquea, la nautica, la pesca sportiva o professionale.

Ma la tutela è davvero necessaria? Stando al di sopra della superficie del mare è difficile stabilirlo. Si può intuire facilmente che questa possa apportare notevoli benefici all'ambiente marino ma, certamente, non se ne hanno le prove. Analizziamo quindi come si è evoluta la situazione da prima dell'istituzione dell'area marina protetta ad oggi.

Le acque attorno al Promontorio di Portofino rappresentano il luogo dove è nata la subacquea in Italia. Si hanno pertanto numerose testimonianze di subacquei, risalenti ad anni precedenti al 1999. Molti di essi si immergevano per vedere grossi pesci ma, quando erano fortunati, si imbattevano in piccoli banchi di saraghi e in qualche rara cernia. Vedere uno di questi pesci era un evento da raccontare e di cui vantarsi con gli amici.

Oggi i subacquei sono felicissimi! Durante ogni immersione sono letteralmente attorniti da grossi pesci e da numerose cernie anche molto



13) In alto: una delle zone di ormeggio a S. Fruttuoso di Camogli.

14) Al centro: una delle numerose cernie che popolano i fondali dell'area protetta, ormai non più vittime dei pescatori subacquei.

15) In basso: un esemplare di riccio di mare appartenente ad una specie presente, insieme a molte altre, all'interno dell'area marina protetta.

IL PROGETTO SPILL OVER

nasce da una collaborazione tra enti di ricerca e si prefigge di valutare l'efficacia delle aree marine protette come potenziali aree di ripopolamento della fauna ittica verso le zone limitrofe.

Dopo le prime valutazioni sui dati rilevati, attraverso le fasi previste dal progetto, si sono ottenuti risultati incoraggianti che fanno ben sperare sull'effettiva efficacia dello strumento "area marina protetta"



grandi. Tra l'altro questi animali si avvicinano a loro senza timore.

Come è potuto avvenire questo radicale cambiamento nelle acque dell'area protetta? Semplicemente grazie ad una sola norma: il divieto di effettuare attività di pesca subacquea!

Questa pesca infatti, molto selettiva, consentiva di catturare grossi esemplari di cernia e spaventava quelli che riuscivano a sfuggire alla cattura, spingendoli in profondità. Un altro effetto della tutela consente di salvaguardare le gorgonie delle pareti rocciose ed altre forme viventi sui fondali. Il divieto di ancoraggio all'interno della zona B, ricchissima di coralligeno, ha eliminato il problema della rottura accidentale dei rami delle colonie di questi animali a causa dell'impatto con le ancore.

Altre norme impediscono la raccolta di organismi marini, come ad esempio i ricci di mare, all'interno dell'area protetta. Per anni infatti questi organismi, a dire il vero solo alcune specie, sono stati prelevati dal loro ambiente, in quanto molto ricercati come alimento, e si è alterato in tal modo il delicato ecosistema costiero. Oggi, fortunatamente, almeno in molte aree marine protette, questa pratica è proibita.


Questi sono solo alcuni esempi che evidenziano quanto sia importante tutelare ambienti marini di rara bellezza come quello dell'area protetta di "Portofino". Non si dimentichi tra l'altro il ruolo legato al ripopolamento del mare che possono assumere le aree marine, comprovato anche dai risultati del progetto "Spill over".

16) In alto: una giovane cernia si aggira nei fondali più vicini alla superficie. Anche a basse profondità ormai è sempre più frequente l'incontro con questi animali.

17) Al centro: una gorgonia rossa. Si immagini il danno che può fare un'ancora calata dall'alto su questa colonia di animali.

18) A lato: la sorveglianza all'interno dell'area protetta viene garantita dalla Capitaneria di Porto e dalle Polizie locali degli Enti delegati nella gestione delle aree marine protette medesima. Nella foto un equipaggio occupato in questa attività.

L'organizzazione del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino e dell'Area Marina Protetta di Portofino



Lo schema sopra riportato ricostruisce la struttura organizzativa dell'Ente che gestisce l'Area Marina Protetta di "Portofino", definita da uno statuto, che si interseca con gli organi previsti dal Regolamento di esecuzione del Decreto Istitutivo e di organizzazione dell'Area Marina Protetta di "Portofino".

Le frecce verdi indicano le interazioni tra Enti e Organi, relative alle nomine dei rappresentanti e dei componenti.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI RISERVA

La Commissione di Riserva, sino all'anno 2007, era composta da 12 membri nominati dal Ministro dell'Ambiente ed identificati quali rappresentanti dei seguenti Enti o Istituzioni (vedi art. 28 legge 979/82 e art. 2 comm 16 legge 426/98):

- 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente che presiedeva la commissione in qualità di presidente;
- 3 rappresentanti del Ministero dell'Ambiente;
- 1 rappresentante delle Capitanerie di Porto;
- 2 rappresentanti dei Comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
- 1 rappresentante della regione territorialmente interessata;
- 1 rappresentante delle categorie economico produttive interessate, designato dalla camera di commercio;
- 1 rappresentante delle associazioni naturalistiche e ambientaliste;
- 1 rappresentante dell'ex provveditorato agli studi;
- 1 rappresentante dell'amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali;

Oggi la commissione di riserva è nominata dai soggetti sotto indicati, in osservanza dell'articolo 2 comma 339 della legge n° 244 del 24/12/08, con la seguente composizione:

- un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente;
- un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati;
- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM);
- un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

LA COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'ENTE CHE GESTISCE L'AREA MARINA PROTETTA (CONSORZIO)

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati (Sindaci, presidente Provincia, Rettore Università), o loro delegati (5), e da sette membri, nominati come di seguito indicato:

- Cinque, ancora da ognuno degli Enti consorziati;
- uno dal W.W.F. ;
- uno dalle categorie socio economiche interessate all'area. Qualora il W.W.F. e le categorie socio economiche interessate all'area marina, seppure sollecitati, non provvedano alle nomine di propria competenza, l'Assemblea si considera comunque validamente costituita, e può funzionare con i quorum previsti dallo statuto dell'ente.

Partendo da destra nello schema della pagina precedente, si può vedere che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede a nominare i membri della Commissione di Riserva, che durano in carica 4 anni, scelti per legge quali rappresentanti di altri Enti ed Istituzioni, il cui elenco è visibile nel riquadro della pagina. Il Ministero provvede anche a nominare uno dei tre membri del Comitato Tecnico Scientifico.

A norma di regolamento il secondo membro del comitato è il Responsabile dell'area protetta, mentre il terzo un rappresentante dell'Ente Gestore dell'area marina protetta.

A sinistra si può vedere che l'Ente Gestore nomina i rappresentanti degli Enti, riunitisi in Consorzio, all'interno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Nel primo organo i rappresentanti durano in carica sino al rinnovo delle cariche politiche all'interno dell'Ente che li ha eletti, nel secondo per un periodo di tempo di tre anni. Si può vedere che l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori, importante organo di controllo, mentre il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore dell'Ente Gestore e il Responsabile dell'area protetta.

Il Responsabile dell'Area Marina Protetta di "Portofino" a norma di regolamento dell'area (articolo 3, comma 4, lettera i) può svolgere "qualsiasi altro compito affidato dal Soggetto o Ente gestore dell'area marina protetta stessa". Per questo motivo e per ragioni di economicità ed efficienza le funzioni del Direttore sono state delegate al Responsabile dell'area marina protetta, unendo di fatto in una sola le due cariche previste.

La freccia tratteggiata definisce la possibilità potenziale del Consiglio di Amministrazione di nominare comunque un Direttore dell'Ente Gestore dell'area marina protetta.

L'Atto di costituzione dell'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di "Portofino"

Una volta individuati dal Ministero dell'Ambiente i soggetti che dovevano gestire l'area marina protetta fu emanato dallo stesso ministero il relativo Decreto di affidamento nel quale veniva anche stabilito il termine entro il quale sarebbe dovuto nascere ufficialmente l'Ente Gestore ossia il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino. Tale termine fu

fissato alla data del 30 settembre 1999 e prorogato con un successivo atto sino al 3 ottobre 1999.

Nei limiti stabiliti fu quindi stipulato l'atto costitutivo del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di "Portofino" nel quale sono definiti gli organi del consorzio stesso nonché la loro composizione, le funzioni generali e i primi componenti, identificati dagli enti consorziati.

Lo Statuto dell'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di "Portofino"

L'Ente Gestore che si era costituito aveva l'esigenza di disporre di regole chiare che potessero consentire il suo corretto funzionamento.

Venne così, in contemporanea con l'Atto di costituzione, emanato uno Statuto che definiva in maniera più dettagliata, rispetto all'atto di costituzione stesso, le funzioni degli organi del Consorzio di Gestione (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione a cui sono tra l'altro affidate le funzioni di Legale Rappresentante dell'Ente, Collegio dei Revisori dei Conti e Direttore) e i compiti e le funzioni a loro spettanti.

Lo Statuto contiene anche la descrizione delle metodologie di convocazione degli organi, la durata delle nomine, gli oneri e gli obblighi degli Enti riuniti in consorzio, le finalità dell'Ente. Definisce inoltre le quote di partecipazione dei vari enti, identiche per ognuno di essi (Comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita Ligure, Provincia di Genova e Università degli Studi di Genova) e pari al 20%.

Si tratta di un documento abbastanza dettagliato che prevede l'emanazione di un proprio regolamento di attuazione. Tuttavia ad oggi tale regolamento non è stato emanato proprio perché, come si diceva, la completezza dello Statuto non ne ha evidenziato la mancanza. Si aggiunga a ciò l'entrata in vigore del regolamento dell'area marina protetta che ha definito nuovi ruoli e organi di gestione, vedi Responsabile: funzione simile e sovrapponibile a quella del Direttore dell'ente di gestione.

Oggi lo statuto è stato adeguato alle esigenze relative alla gestione dell'area marina protetta, attraverso alcune piccole modifiche che sono state approvate dall'Assemblea dell'ente gestore.


GLI OBIETTIVI DI UN'AREA MARINA PROTETTA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indicato gli obiettivi generali che l'Ente Gestore di un'area marina protetta deve perseguire ed entro i quali deve muoversi anche in fase progettuale.

Gli obiettivi sono i seguenti:

- A) LA PROTEZIONE AMBIENTALE
- B) LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI
- C) LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELL'ECOLOGIA DEGLI AMBIENTI MARINI E DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL'AREA MARINA PROTETTA
- D) L'EDUCAZIONE AMBIENTALE
- E) LO STUDIO E LA RICERCA SCIENTIFICA
- F) LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO SOSTENIBILE

Si può notare che esiste anche l'obiettivo D che riguarda direttamente l'attività didattica. È grazie alla sensibilità del ministero nei confronti di tale attività che si è potuto realizzare, per esempio, questo materiale.



3, 4, 5,) Alcuni scorci panoramici dei comuni consorziati: Portofino; Camogli e Santa Margherita Ligure.

Le attività nell'Area Marina Protetta di "Portofino"

Dall'esterno si è portati a pensare che l'Area Marina Protetta di "Portofino" sia un'entità statica, semplicemente un tratto di mare in cui può essere consentito o meno svolgere alcune attività.

Solo alcuni numeri possono far capire come sono complessi i problemi gestionali. Ad esempio le presenze subacquee a "Portofino" sfiorano le 50/60.000 unità all'anno. Numeri non molto diversi da quelli dei subacquei che visitano annualmente le coste sommerse dell'intera Sardegna! Per agevolare le attività subacquee e tutelare nello stesso tempo l'ambiente all'interno della zona "B" è stato posizionato un sistema di ormeggi a disposizione delle unità navali di appoggio alle attività subacquee. Per un regolare svolgimento delle varie attività devono esistere sistemi autorizzativi differenti ed efficaci. Per capire meglio vediamo cosa accade in concreto:


Esempio di sistema autorizzativo – categoria di fruizione: subacquei con autorespiratore:
zona C immersione libera solo diurna; notturna se accompagnati da accompagnatori subacquei;
zona B immersione solo diurna se autorizzati. Diurna e notturna se accompagnati da accompagnatori subacquei.

L'utente subacqueo può immergersi di giorno, di notte solo in alcuni siti, all'interno della zona B dell'Area Marina Protetta di Portofino appoggiandosi ai Diving Center autorizzati. Può altresì scegliere di immergersi come privato ma, in questo caso, deve farsi autorizzare quotidianamente (aut. giornaliera) dagli uffici dell'Ente Gestore. L'Ente autorizza fino ad un massimo di 90 subacquei privati al giorno.

Nello schema descrittivo in basso le frecce gialle rappresentano la richiesta di rilascio autorizzazione che deve essere effettuata sia dai gestori di Diving Center che dai soggetti singoli (privati).

Le autorizzazioni rilasciate ai gestori dei Diving Center o alle associazioni di subacquei (freccia verde) hanno validità annuale. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti singoli (privati) (freccia verde e rossa) hanno validità giornaliera, e, quando si superano i limiti sopra indicati (90), non vengono più rilasciate.

La freccia blu rappresenta i corrispettivi che i centri d'immersione annualmente versano all'Ente Gestore per ottenere le autorizzazioni. Le linee celesti indicano i corrispettivi versati dal soggetto singolo (privato) per utilizzare gli ormeggi della zona B ed effettuare immersioni. Le ricevute di pagamento (abbonamenti) devono essere conservate insieme all'autorizzazione giornaliera. Le frecce rosa rappresentano l'opportunità per i subacquei privati di saltare le fasi autorizzative immergendosi ed effettuando pagamenti per tutto il servizio offerto ai centri subacquei.



6) Lo schema di un sistema autorizzativo dell'Area Marina Protetta di "Portofino".

I subacquei singoli (privati), per mettersi in regola con i pagamenti, sino all'anno 2007, acquistavano schede prepagate da annullare, a validità oraria o giornaliera, o abbonamenti periodici. L'acquisto di questi ultimi rappresenta oggi l'unica modalità per effettuare il pagamento dei corrispettivi previsti per l'utilizzo degli ormeggi destinati ad attività subacquee posti all'interno della zona "B" dell'Area Marina Protetta di "Portofino".

A norma di regolamento vengono anche autorizzati: pescatori sportivi, enti di ricerca scientifica, altri soggetti la cui richiesta ricada nelle casistiche previste dal regolamento. Vediamo ora quali sono gli altri servizi per il pubblico che vengono garantiti dagli uffici dell'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di "Portofino":

Manutenzione boe di delimitazione


Le boe di delimitazione sono posizionate lungo il perimetro dell'area marina protetta e gli interventi su di esse prevedono la loro sistemazione dopo l'eventuale distacco, il controllo dell'efficienza, la sostituzione di fanali segnaletici e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Le boe sono necessarie per definire i confini in mare dell'area protetta, in modo che i fruitori individuino facilmente le zone di tutela.

Predisposizione e manutenzione campi ormeggio

Si tratta delle operazioni necessarie al mantenimento in efficienza degli ormeggi per subacquei, presenti tutto l'anno nell'area protetta, nei 20 siti previsti all'interno della zona B e nel sito dove è posizionato il "Cristo degli Abissi".

Si effettua anche la predisposizione annuale ed il mantenimento in efficienza di ormeggi per diportisti, stagionali, posizionati dalla primavera all'autunno (circa 55), in specchi acquei, individuati sulla base di quanto indicato dall'articolo 30 del regolamento, all'interno della zona B dell'area marina protetta.

Il numero degli ormeggi è destinato ad aumentare a partire dall'anno 2008 quando verranno posizionati ormeggi per diporto e subacquea anche all'interno delle zone C.



7) Una scheda prepagata, in uso sino all'anno 2007, da annullare per effettuare immersioni in zona B.



8) Un abbonamento per effettuare immersioni in zona B, per un intero anno solare.



9) Una fase di ripristino della perimetrazione a mare dell'area marina protetta.



10) Il gioco didattico l'Akkiapparifiuti.



Promozione, informazione e divulgazione relative all'area marina protetta

Si tratta dell'elaborazione e della produzione di materiali come poster, depliant, opuscoli. Altre attività sono l'attivazione, il mantenimento e l'aggiornamento del sito internet e la presenza, con partecipazione di proprio personale, a fiere e manifestazioni. Importante anche la produzione di libri e monografie per bambini, giovani e adulti. L'informazione viene realizzata anche con il posizionamento di cartelli informativi sia nel territorio interessato dall'area marina protetta, sia in quello limitrofo.

Sensibilizzazione fruitori (adulti e bambini)

Si realizza attraverso l'elaborazione e la produzione di materiali come depliant, opuscoli, giochi didattici, libri educativo-didattici, gadget mirati. Periodicamente si effettuano attività educative e di informazione all'aperto (spiagge e litorali).



Attività didattiche

Vengono realizzati corsi di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con pubblicazioni di supporto (materiali divulgativi e didattici differenziati per età). I corsi possono prevedere esperienze esterne a diretto contatto con l'ambiente costiero marino.

Pulizia del mare

Nel periodo estivo, quando possibile, viene attivato un servizio di pulizia delle acque attraverso il battello "spazzamare".

Contemporaneamente alla realizzazione del servizio viene realizzata anche un'iniziativa di sensibilizzazione dei fruitori delle spiagge che spinge gli stessi a mantenere pulite le porzioni di litorale utilizzate (iniziativa denominata puliAmo il Mare).

Informazione scientifica

Vengono elaborati e prodotti materiali per consentire a tutti di fruire di dati scientifici, come carte tematiche (carta ambienti marini) e carte realizzate con il sistema GIS.

Periodicamente vengono anche organizzati convegni.


Promozione di attività alternative

Si effettua la promozione di attività come il "Pescaturismo", per ridurre lo sforzo di pesca all'interno dell'area marina protetta, e di attività come "Un Mare da Guardare" che, attraverso la "Videobarca", consente, anche a chi non vuole o può immergersi, di osservare in tempo reale le immagini dei fondali marini. L'esperienza è ideale per tutti quelli che desiderano avvicinarsi e conoscere per la prima volta l'area marina protetta di "Portofino".



11, 12) In alto: alcune fasi dell'attività didattica in spiaggia. Al centro: il battello "spazzamare" pronto a salpare.

13) In basso: uno dei poster prodotti per la promozione dell'area marina protetta.



L'attività subacquea diurna è consentita in 20 siti e può essere effettuata tramite centri subacquei autorizzati oppure in modo autonomo richiedendo un'autorizzazione giornaliera al Soggetto Gestore. L'attività subacquea notturna è consentita solo se effettuata tramite centri subacquei autorizzati e solo in particolari siti. Sono vietati l'ancoraggio e la pesca subacquea. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto del Regolamento dell'area protetta, delle ordinanze dell'Autorità Marittima, nonché dei regolamenti per la corretta fruizione attualmente allo studio dal Soggetto Gestore.

zona c: riserva parziale

Comprende i tratti di mare, lungo i lati orientali ed occidentali del Promontorio, tra Punta Chiappa e Punta Cannette da un lato e tra Punta del Faro di Portofino e Punta Pedale dall'altro, esclusi i corridoi di accesso a Portofino e Porto Pidocchio. Al suo interno sono consentite la balneazione e l'apnea, la navigazione a remi o a vela, la navigazione a motore dei natanti (unità navali di lunghezza non superiore a dieci metri) con velocità non superiore a 5 nodi, la navigazione a motore delle imbarcazioni (lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri), sempre con velocità non superiore ai 5 nodi, allo scopo di raggiungere, con rotta perpendicolare alla costa, i punti di ormeggio. L'ancoraggio è consentito ai natanti ed alle imbarcazioni nei siti individuati dal soggetto gestore. La pesca professionale è consentita a pescatori o cooperative locali. La pesca dilettantistica è regolamentata ed è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Soggetto Gestore. L'attività subacquea diurna è consentita con boa di segnalazione o con unità navale di appoggio, utilizzando i siti di ormeggio predisposti dal Soggetto Gestore.

La pesca subacquea è vietata. L'attività subacquea notturna è consentita solo se effettuata tramite centri subacquei autorizzati e solo in particolari siti. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto del Regolamento dell'area protetta, delle ordinanze dell'Autorità Marittima, nonché dei regolamenti per la corretta fruizione emanati dal Soggetto Gestore.

La fascia di transito esterna all'area marina protetta è costituita da una fascia di mare larga 500 metri, prospiciente l'area marina protetta (si estende dal limite esterno del perimetro) all'interno della quale la navigazione è consentita ad una velocità massima di 10 nodi.

Alcuni esempi di attività svolte ed autorizzate all'interno dell'Area Marina Protetta di "Portofino".

18, 19) In alto: attività subacquea e nautica da diporto.

20) In basso: attività di pesca professionale.

Gli sviluppi futuri: una situazione in evoluzione

Un regolamento simile in tutte le aree protette nazionali

Oggi, alla luce delle esigenze delle aree marine protette ma, soprattutto, alla luce delle esigenze dei fruitori, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha realizzato un "format", ossia un vero e proprio modello, per far sì che tutti i regolamenti delle aree marine si rifacciano ad uno schema comune. I vantaggi sono evidenti: con documenti simili la comprensione di regole e divieti diverrà immediata e più semplice in qualunque area marina protetta ci si trovi.

A fronte di questa novità l'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di Portofino ha uniformato il proprio regolamento agli standard previsti e, con l'occasione, ha provveduto a ridefinire quelle norme che, sulla base delle esperienze gestionali, sono apparse inadeguate. Le norme del regolamento, rivisto secondo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dovranno comunque essere in armonia con quanto contenuto all'interno del Decreto Istitutivo dell'Area Marina Protetta di Portofino.

Come cambiare la normativa

Il regolamento è uno strumento utile per la gestione che, come si è visto, non deve contenere norme in aperto contrasto con quelle contenute in leggi di "valore" superiore: legge quadro sulle aree marine protette e decreto istitutivo dell'area medesima.

Durante la gestione dell'area marina protetta ci si è resi conto che per una migliore fruizione potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche alle norme. Per esempio sarebbero auspicabili piccole variazioni della perimetrazione. Inoltre, anche sulla base di indicazioni scientifiche, la balneazione all'interno della zona A, senza contatto con la costa, potrebbe essere consentita ai fruitori.

Le variazioni citate sono però in contrasto con le norme contenute nel Decreto Istitutivo dell'area marina protetta per cui, la loro attivazione, passerebbe obbligatoriamente attraverso una variazione del decreto citato.



Alcuni esempi di attività svolte ed autorizzate all'interno dell'Area Marina Protetta di "Portofino".

21) In alto: L'ancoraggio. Questa pratica è effettuata solo nelle zone "C" ed è destinata a ridursi drasticamente per la predisposizione di zone di ormeggio. Le aree di ancoraggio verranno circoscritte e limitate ad aree con fondali di scarso valore ambientale.

22) Al centro: Il canottaggio, attività atletica in perfetto equilibrio con l'ambiente.

23) In basso: la balneazione e lo snorkeling.

Il Parco nazionale di Portofino

Esiste una proposta di legge presentata al Parlamento italiano che prevede l'istituzione del "Parco Nazionale di Portofino", all'interno dei confini di quello che è l'attuale Parco Regionale (terrestre) di Portofino.

Quando avverrà l'istituzione effettiva, come già capitato per altri parchi nazionali, verrà creato un ente autonomo che avrà il compito di gestire il territorio, in maniera simile a quel che accade a pochi chilometri di distanza da qui, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Alla luce delle attuali leggi, con estrema probabilità, la gestione dell'Area Marina Protetta di "Portofino" verrebbe affidata a questo nuovo ente.

Per far comprendere meglio quanto potrebbe avvenire si ricorda che lo specchio acqueo che definisce l'area tutelata è di proprietà dello stato, per cui il soggetto gestore è tenuto a gestire ma non ha, per nessun motivo, la proprietà del bene, che rimane pubblica.

Esiste inoltre la legge quadro sulle aree protette che stabilisce, nel caso in cui un'area marina protetta venga istituita in adiacenza con un esistente parco nazionale, che la gestione della stessa verrebbe affidata a quest'ultimo.



In alto e al centro alcuni esempi di attività svolte ed autorizzate all'interno dell'Area Marina Protetta di "Portofino":

24) In alto: l'ormeggio.

25) Al centro: la navigazione a vela che è un'attività consentita, all'interno dell'area marina protetta (zona "A" esclusa), anche con grossi mezzi nautici.

26) In basso: una nave da crociera. Oggi le grosse navi turistiche ancorano in prossimità dell'area marina protetta e i crocieristi hanno diverse opportunità per conoscere e visitare i fondali.

27) In basso a destra: alcune immagini di fiori e di piante che si possono osservare a livello costiero e che sono oggetto di tutela da parte sia dell'Area Marina Protetta che del Parco Regionale di Portofino.



In alto da sinistra: *Erica arborea*, *Euphorbia characias*. In basso da sinistra: *Viburnum tinus*, *Coronilla emerus*.

Lavoriamo insieme

Un'area marina protetta per tutti

A volte anche il legislatore si trova davanti a particolari dilemmi. Decidere di istituire un'area marina protetta può non essere così facile e richiede spesso tempo e mediazioni con le realtà locali, anche se, in generale, a livello territoriale l'istituzione può anche essere ben vista. Una volta istituita l'area marina, poi, dovranno essere spesi soldi per la sua gestione e questo può far decidere il Ministero competente, prima dell'istituzione, di effettuare valutazioni accurate mirate a verificare la reale esigenza di protezione dell'area in questione.

Ci sono casi in cui l'istituzione dell'area protetta può essere richiesta dalla popolazione ma, proprio alla luce di quanto appena affermato, affinché l'iter della richiesta possa andare avanti, l'esigenza deve essere verificata anche attraverso chiare risultanze scientifiche.



Ma se noi fossimo di fronte ad un'area marina protetta da istituire come ci comporteremmo? Come metteremmo d'accordo tutti coloro che operano nell'area marina, che intendiamo proteggere, e ne traggono, attraverso il loro lavoro, benefici economici?

L'unico modo è provare...

...intanto possiamo scegliere su una carta topografica la zona dove realizzare la nostra area protetta. Potrebbe anche essere la stessa zona dove, se l'abbiamo fatto, è stata realizzata l'esperienza sulla biodiversità (vedi capitolo precedente). Una carta della biodiversità potrebbe essere un'importante base di partenza per la definizione delle zone di pregio della nostra area anche se quel tipo di carta non dà, a dire il vero, grandi indicazioni sugli ambienti che si trovano in mare. Se, per la stessa zona, fossimo riusciti anche a reperire una carta bionomica, ossia degli ambienti che si trovano vicino alla costa avremmo un altro importante strumento per definire le zone della nostra area.



Per ultimo potremmo cercare di individuare, anche attraverso internet, lavori scientifici relativi all'area di studio che ci potrebbero fornire nuove interessanti indicazioni.

Questa fase di ricerca ci permetterebbe di costruire una carta su cui potremmo pianificare la nostra area protetta iniziale, ma questo costituirà solo il primo passo che porta all'istituzione di un'area marina tutelata condivisa anche dalla popolazione.



Simulazione di un tratto costiero. 21) In alto: situazione iniziale dove sono evidenziate caratteristiche del territorio. Nella zona in alto esiste un'area industriale, in parte dismessa, in cui alcune fabbriche per anni hanno contribuito ad intorbidire l'acqua del mare facendo morire alcune piante della prateria. Nell'area centrale vi è una zona di pregio dove esiste coralligeno e posidonia in mare e anche la vegetazione costiera è molto varia (piante di colore diverso). Nella parte bassa esiste un'altra zona di pregio, soprattutto a mare.

22) In basso: la proposta di definizione delle aree da proteggere.



23) In alto: la carta delle aree di fruizione delle principali categorie di fruitori. Tra essi vi sono i subacquei, rappresentati dalle bombole, i diportisti, dall'imbarcazione, i pescatori dilettanti, dall'uomo con la canna, e i pescatori professionisti, dall'uomo con la rete. Come si può vedere le aree, come nella realtà, si intersecano creando problemi e attriti tra i rappresentanti delle diverse categorie; es: tra pescatori professionisti e subacquei;

24) In basso: la carta del luogo immaginario con le soluzioni adottate per consentire la fruizione ad ogni singola categoria. Pur cercando di soddisfare al meglio le diverse esigenze rimane ferma l'intenzione di tutelare gli ambienti marini per cui i fruitori necessariamente dovranno fare qualche sacrificio...

Comunque alla fine della fase di valutazione degli studi scientifici e dopo l'identificazione delle principali emergenze naturalistiche potremo finalmente arrivare a definire una sorta di perimetrazione ma, probabilmente, le regole che si andrebbero a definire per ogni zona potrebbero scatenare le ire di molti fruitori.

Questi in realtà sono generalmente: pescatori professionisti, che vogliono continuare a lavorare senza perdite economiche; pescatori dilettanti, che hanno il privilegio di pescare nella zona dove risiedono e non vogliono perderlo; diportisti, che vogliono godersi il mare navigando e gettando l'ancora quando si vogliono fermare; subacquei che vorrebbero tutelata la natura ma allo stesso tempo vorrebbero continuare a fruirne: questi ultimi sono un po' diportisti anche loro perché utilizzano l'unità navale per raggiungere i luoghi di immersione.

Se siete in tanti, come in classe, potete provare a dividervi assumendo ruoli diversi, ad esempio alcuni saranno "I subacquei" e così via. Alcuni di voi rappresenteranno coloro i quali dovranno scrivere le regole e definire l'area marina protetta e le sue zone; la classe dirigente per intenderci!

Attraverso un confronto serio (potete realizzare delle tavole rotonde con scambi di opinioni) si potranno risolvere i problemi di tutte le categorie, un po' come si cerca di fare nella realtà, ed arrivare a definire un'area tutelata e le sue regole. Vi potrà essere d'aiuto, per spunti legislativi, il Regolamento dell'Area Marina Protetta di "Portofino" o anche i diversi decreti istitutivi delle aree marine protette italiane, facilmente reperibili su internet. La carta in alto mostra quella che è la situazione relativa alla fruizione nella nostra area immaginaria. Come si può intuire, spesso uno stesso specchio acqueo viene utilizzato da fruitori diversi.

Nell'immagine in basso è riportata una situazione probabile. Nella zona A, quella maggiormente protetta, non vi sono attrezzature per la fruizione perché le attività possono essere ridotte o vietate per preservare la zona che possiede alta qualità ambientale, mentre nelle altre zone le opportunità per i fruitori dell'area marina protetta possono essere varie e diverse.

L'ultima immagine mostra quindi alcune delle soluzioni adottabili per venire incontro alle esigenze dei vari fruitori. Si tenga conto che, ad esempio, essere molto rigidi con i diportisti può creare problemi anche a tutti coloro che garantiscono servizi a questa categoria.

QUESTIONARIO N° 6

Prima sezione

- 1 Quanti sono gli Enti che compongono il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino?
 A 3 B 6 C 5
- 2 Qual è l'area indicativa espressa in ettari dell'Area Marina Protetta di "Portofino"?
 A 512 B 652 C 372
- 3 A quando risale l'emanazione del Decreto Istitutivo dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino emesso dopo le proteste della popolazione?
 A 2002 B 1999 C 1987
- 4 Esiste un Sito di Interesse Comunitario (SIC) all'interno dell'Area Marina Protetta di "Portofino"?
 A sì B no C verrà identificato
- 5 Il solo Decreto Istitutivo consente di gestire al meglio un'area marina protetta?
 A sì B no
- 6 L'aumento del pesce e, soprattutto delle cernie nell'area marina protetta a cosa è dovuto?
 A al raffreddamento del mare
 B all'aumento del plancton
 C al divieto di effettuare pesca subacquea
- 7 L'area marina protetta è segnalata in mare?
 A sì B no
- 8 Nella zona B dell'area marina protetta le unità da diporto possono ancorare?
 A sì, solo per effettuare attività subacquea
 B sì, per pescare con il bolentino
 C no
- 9 In che anno è stata emanata la legge che ha previsto l'inserimento della zona denominata "Golfo di Portofino" tra le aree destinate a diventare Riserve Naturali Marine?
 A 1982 B 1990 C 1974
- 10 Come si chiama l'atto provvisorio precedente all'emanazione del Regolamento di esecuzione del Decreto Istitutivo e di organizzazione dell'area marina protetta?
 A disciplinare derogato
 B disciplinare momentaneo
 C disciplinare provvisorio

Seconda sezione

- 1 Quali sono gli organi dell'area marina protetta di "Portofino"?
 A il Responsabile; il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea
 B il Direttore, la Commissione di riserva, il Comitato Tecnico Scientifico
 C il Responsabile, la Commissione di Riserva, il Comitato Tecnico Scientifico
- 2 Quali sono gli organi del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino?
 A il Responsabile; la Commissione di Riserva, l'Assemblea
 B il Direttore, la Commissione di riserva, il Consiglio di Amministrazione
 C il Direttore, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti
- 3 Il Presidente della Commissione di Riserva viene nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare?
 A sì B no
- 4 Lo statuto del Consorzio di Gestione dell'area marina protetta riporta la quota di partecipazione di ciascun ente. A quanto ammonta?
 A 30% B 23% C 20%
- 5 Qual è l'atto che contiene una serie di norme e regole che disciplinano l'attività del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino?
 A l'Atto Costitutivo
 B il Regolamento dell'area marina protetta
 C lo statuto
- 6 I subacquei privati (soggetti singoli) che si immergono in zona B devono essere autorizzati?
 A sì, e devono possedere un abbonamento in corso di validità
 B sì, e per immergersi basta la sola autorizzazione
 C no, non è necessario
- 7 Quali tra questi obiettivi compare tra quelli di un'area marina protetta?
 A la promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile
 B la promozione della nautica da diporto
 C la promozione delle attività di pesca
- 8 La pesca subacquea è vietata in tutta l'area marina?
 A sì B no C no, è consentita nella sola zona C
- 9 In zona B esistono ormeggi per diportisti e subacquei?
 A sì B no C no, solo per diportisti
- 10 Quale sistema ha adottato l'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta di "Portofino" per rendere comprensibili a tutti gli stranieri le norme del regolamento?
 A ha tradotto in sei lingue principali le norme
 B ha predisposto un sistema che utilizza delle icone grafiche con simboli comprensibili
 C ha tradotto le norme in Esperanto

Leggi di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica n° 1639 del 2 ottobre 1968, recante come titolo "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"

DIRETTIVA HABITAT - Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 206 del 22-7-92.

Recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 6 dicembre 1991, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n° 292, S.O.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, istitutivo dell'Area Marina Protetta denominata "Portofino" del 26 aprile 1999, *Pubblicato sulla G. U. N° 131 del 7 giugno 1999.*

Decreto di affidamento dell'Area Marina Protetta denominata "Portofino"

Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta "PORTOFINO" Pubblicato sulla G.U. N °119 del 23.05.2002

Statuto del Consorzio di Gestione (sito www.portofinoamp.it)

Fonti delle immagini

Foto e disegni G. Massa: pagina iniziale, (2° sezione: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 27)

Elaborazione firma: (1° sezione: 2), (2° sezione: 14, 15, 16, 17)

Foto F. Gallotti: (2° sezione: 11)

Foto v. Cappanera: (2° sezione 26)

Foto V. Quartara: (2° sezione: 12)

Foto L. Capurro scagno 1o: (1° sezione: 17)

Foto Merlo: (1° sezione: 1)

Foto Tunesi: (1° sezione: 3, 16)

Foto tratta dal volume "Genova Graffiti": (1° sezione: 4)

Foto R. Casale: (1° sezione: 5, 14)

Foto M. Benvenuti – sistema europa 2000: (1° sezione: 6)

Foto tratte dal "Secolo XIX": (1° sezione: 7, 8)

Foto M. De Barbieri: (1° sezione: 10, 12, 13), (2° sezione: 19)

Elaborazione Sic della Provincia di Genova: (1° sezione: 9)

Foto G. Piritore: (1° sezione: 11)

Foto P. Tessera: (1° sezione: 15, 18)

Foto AMP Portofino: (1° sezione: 18), (2° sezione: 10)

Foto S. Bava: (2° sezione: 20)

Capitolo realizzato da Giorgio Massa con la collaborazione di Giorgio Fanciulli